

Delibera n. 77/2021

Definizione degli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera g), del d.l. 201/2011. Avvio del procedimento.

L'Autorità, nella sua riunione del 27 maggio 2021

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), e in particolare:
- il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l'Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali ed alle reti autostradali (...) nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti”*;
 - il comma 2, lettera g), come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi del quale l'Autorità, con riferimento al settore autostradale, provvede, tra l'altro, *“a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali”*;
- VISTO** l'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n.745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n.1034, che qualifica come pubblico servizio l'attività inerente alla installazione ed all'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti sulla rete autostradale, soggetta al rilascio della concessione;
- VISTO** l'articolo 11, comma 5-ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che disciplina gli affidamenti dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative (cd. servizi *“oil”* e *“non oil”*) nelle aree di servizio delle reti autostradali;
- VISTO** l'articolo 28, comma 10, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, riguardante la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, a norma del quale *“sono fatti salvi (...) i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”* ;

- VISTO** l'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante *“Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”*, relativo all’obbligo in capo ai concessionari autostradali di rispettare, in caso di affidamento a terzi del servizio di ricarica elettrica, di gas naturale compresso (di seguito: GNC) e gas naturale liquido (di seguito: GNL), al verificarsi dei presupposti ivi previsti, le procedure competitive di cui al citato articolo 11, comma 5-ter;
- VISTO** l'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n.124, in base al quale è previsto, tra l’altro, che, al fine di incrementare la concorrenzialità nel mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n.99, è ampliata con l’introduzione di un’anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale;
- VISTO** l'articolo 57, comma 13, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che dispone quanto segue: *“Le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici”*;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 5/2014 del 16 gennaio 2014, recante il *“Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse”*, ed in particolare gli articoli 4 e 5;
- CONSIDERATO** che i servizi *oil*, non *oil*, di ricarica elettrica, di fornitura di GNC e di GNL erogati nelle aree di servizio autostradali, devono essere affidati dai concessionari autostradali con procedure di gara e che tali servizi, in quanto essenziali e sottoposti ad obblighi di servizio pubblico, sono affidati in concessione, nel rispetto sia delle disposizioni normative soprarichiamate che della disciplina contenuta negli atti convenzionali vigenti;
- RITENUTO** che il citato articolo 37 attribuisce all’Autorità, tra l’altro, il compito di definire gli schemi dei bandi per lo svolgimento di tali gare;
- RITENUTO** pertanto, di dare avvio al procedimento per la definizione degli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per l’affidamento in concessione dei servizi di cui trattasi;
- VISTA** la delibera n. 54/2021 del 22 aprile 2021, con la quale è stato approvato il *“Regolamento di disciplina dell’Analisi di impatto della regolazione e della Verifica di impatto della regolazione”*;

RILEVATO che al presente procedimento si applica il regolamento di disciplina dell'Analisi di impatto della regolazione (AIR) e della Verifica di impatto della regolazione (VIR) di cui alla citata delibera n. 54/2021;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di avviare il procedimento per la definizione degli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali;
2. responsabile del procedimento di cui al punto 1 è l'ing. Roberto Piazza; indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, telefono 011 19212516;
3. al procedimento di cui al punto 1 si applica il regolamento di disciplina dell'Analisi di impatto della regolazione e della Verifica di impatto della regolazione approvato con la delibera dell'Autorità n. 54/2021 del 22 aprile 2021, individuandosi quale responsabile del relativo procedimento la dott.ssa Cinzia Rovesti; indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, telefono 011 19212521;
4. il termine di conclusione del procedimento di cui al punto 1 è fissato al 28 febbraio 2022.

Torino, 27 maggio 2021

Il Presidente

Nicola Zaccheo
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)